



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 1

Costituzione

È costituito il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, in applicazione della normativa nazionale ed europea, anche ai sensi del 4° comma dell'art. 25 L. 247/12, al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

Il Comitato ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 2

Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati iscritti agli Albi degli Avvocati di Imperia e dura in carica quattro anni; in sede di prima applicazione la durata del Comitato è limitata a tre anni, e precisamente fino al 31/12/2018; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da n. 5 (cinque) avvocati, di cui uno designato dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutti gli altri sono eletti dagli iscritti agli Albi così come previsto dal successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente e il Segretario che funge anche da Vice Presidente.

Art. 3

Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti avvocati operanti in condizioni oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;

- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e a individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati e i Praticanti Avvocati e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno e iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi professionali il Comitato collabora con gli altri Comitati P.O. di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di

parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Art. 4

Funzioni del Presidente e del Segretario

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti.

Il Segretario:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

In caso di impedimento, le sue funzioni verranno svolte dal Componente più anziano ed esperto del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato è svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

Art. 5

Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici- almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura del segretario, è redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito istituzionale del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza dei componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

La carica di componente del C.P.O. è incompatibile con quella di componente del Comitato P.O. del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del C.N.F., della Cassa Forense e dell'O.U.A. ovvero delle Commissioni P.O. dei medesimi organismi.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza,

procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al C.P.O.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Imperia, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

Art. 7

Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie

coinvolgenti le sue funzioni.

Art. 8

Strumenti e risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato siano pubblicate attraverso il proprio sito istituzionale e siano poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio sia previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato entro i limiti delle previsioni di bilancio.

Art. 9

Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

9-1 – Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

Le elezioni possono svolgersi in concomitanza o separatamente rispetto a quelle del C.O.A.

9.2 – I Componenti del C.P.O. non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di

anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 - Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Imperia alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

9.4 - Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 - Sono ammesse solo candidature individuali. Le candidature devono essere depositate dai candidati a mezzo p.e.c. o con atto sottoscritto nella Segreteria del Consiglio dell'ordine almeno dieci giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 - Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione il Presidente del Consiglio dell'ordine provvederà a indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

9.7 - Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9.8 - I componenti del seggio elettorale, in numero di 4 (quattro) oltre il Presidente, non possono essere candidati e sono designati dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione sono designati dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati o, in sua assenza, dal Segretario del Consiglio dell'Ordine o da un altro Avvocato designato dal Presidente del C.O.A.

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate o vistate da un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello dei componenti da eleggere e quindi non superiore a due.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 10

Prima convocazione

Il Comitato eletto è convocato dal Presidente del Consiglio dell'ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Decorso il predetto termine gli eletti designati procedono all'autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2. Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 11

Modifiche del Regolamento

Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'ordine, in attuazione dell'art. 25 IV comma L. 247/12 e copia dello stesso sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito istituzionale e comunicata a tutti gli iscritti.